



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 389 del 2/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

201) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLA VALERIO FINO AL 16/03/2029, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025

(Gara: POLISPORTIVA VALLECORSA – ISOLA LIRI 1925 del 8/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,
sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Nocella Valerio a 10 gare.
Il contributo va restituito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

216) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ITALPOL CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE VETTORI ALESSANDRO FINO AL 25/03//2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 C5 DEL 27/03/2025
(Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – CLUB SPORT ROMA del 24/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Regionale Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Vettori Alessandro al 30/09/2026.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

222) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTÀ DI CERVETERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZANNINI DANIELE FINO AL 25/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI NEZZA MIRKO FINO AL 30/06/2025 E A CARICO DEI CALCIATORI BARTOLI TIZIANO E SPACCAROTELLA LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025
(Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Zannini Daniele al 10/05/2025, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Di Nezza Mirko nella squalifica per 8 gare e riducendo la squalifica a carico dei calciatori Bartoli Tiziano e Spaccarotella Luca a 3 gare.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

223) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TARQUINI LIVIO FINO AL 18/04/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI GIANLUCA FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEL CALCIATORE MAGRI SALVATORE PER 4 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE BUGIANTELLA LUDOVICO PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PELIZZI MATTEO PER 1 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025
(Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Tarquini Livio e alla squalifica a carico del calciatore Pelizzi Matteo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Pasquini Gianluca nella squalifica per 7 gare e riducendo la squalifica a carico del calciatore Magri Salvatore a 3 gare e a carico del calciatore Bugiantella Ludovico a 2 gare.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

236) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TORRITA TIBERINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31/12/2025 E PENALIZZAZIONE DI N.2 PUNTI IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.76 LND DEL 10/04/2025

(Gara: TORRITA TIBERINA – POGGIO CATINO del 6/04/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, riservando all'esito ogni giudizio sul merito.

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

237) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CLUB OLIMPICO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORSINI LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 LND DEL 3/04/2025

(Gara: CLUB OLIMPICO ROMANO – ACHILLEA 2002 del 30/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 5 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

241) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 SGS DEL 11/04/2025

(Gara: ACQUACETOSA CENTRO CALCIO – FIDENE A.S.D. del 22/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

224) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS S. MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025

(Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

225) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025

(Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
riuniti i procedimenti per connessione,
ascoltata la società Vis S. Maria delle Mole,
sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo della società Accademia R.Tuscolano C., ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo della società Vis S. Maria delle Mole e, per l'effetto, di annullare la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di n.1 punto in classifica e l'ammenda di euro 100,00 per prima rinuncia ad entrambe le società, disponendo la ripetizione della gara.

Il contributo della società Vis S. Maria delle Mole va restituito.

Il contributo della società Accademia R.Tuscolano C. va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

239) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NORMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RIETI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.356 LND DEL 10/04/2025

(Gara: NORMA – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 6/04/2025 – Campionato Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
rilevato che la società non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

240) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FREGENE MACCARESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI PAOLO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 11/04/2025

(Gara: PIANOSCARANO 1949 – FREGENE MACCARESE CALCIO del 8/04/2025 – Campionato Under 19 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
rilevato che la società non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 2 maggio 2025
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato